



COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI DI AREE
PER TOMBE DI FAMIGLIA

- approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 31.07.2019

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

Art. 3 – Limiti alle concessioni.

Art.4 – Criteri nell'assegnazione delle aree cimiteriali

Art. 5 – Divieti di concessione.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 – Atto di concessione.

Art. 7 – Durata delle concessioni.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Art. 9 - obblighi per edificazione di tombe di famiglia

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art. 10 – Aveni diritto all'uso

Art. 11 – Ammissione in sepoltura di famiglia.

Art.12 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 13 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Art. 14 – Doveri in ordine alla manutenzione.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 15 – Rinnovo delle concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art.16 – Cause di decadenza

ART.17- Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

ART.18 – Decadenza per perdurante stato di abbandono ed incuria.

Art.19 – Rinuncia alla concessione.

Art. 20 - Revoca Della Concessione

ART. 21 - subentri nella titolarità delle concessioni

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 22 – Censimento delle concessioni in atto.

NORME FINALI

Art. 23 – Individuazione delle unità organizzative.

Art. 24 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

Art. 25 - declino di responsabilità

Art. 26 – Entrata in vigore

Art. 27 – Pubblicità del regolamento

Art. 27 – Leggi e atti regolamentari.

Art. 28 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Art. 29 – Sanzioni.

Art. 30 - modifiche al regolamento

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia per sepolture private nel cimitero comunale.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente Codice Civile nonché alle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al DPR 03 novembre 2000, n° 396;
- al D.P.R. 10.09.1990, n.285 recante " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali".

Art. 3 – Limiti alle concessioni.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- persone aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- persone che pur non essendo residenti in questo Comune vi sono nate;
- persone che pur non essendo nate o residenti in questo Comune hanno avuto un genitore, un coniuge, un figlio o un fratello deceduto che è nato in questo Comune.

Art.4 – Criteri nell'assegnazione delle aree cimiteriali

Per l'assegnazione delle aree cimiteriali devono seguirsi i seguenti criteri:

La concessione deve avvenire a seguito di apposito bando di assegnazione predisposto dal Responsabile di Settore e la priorità nell'assegnazione è data dalla cronologia di presentazione all'Ufficio protocollo del Comune della domanda da compilarsi esclusivamente sulla modulistica distribuita dagli uffici preposti. (Farà fede il timbro ed il numero di protocollo apposto dall'ufficio).

Art. 5 – Divieti di concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere rilasciate:

- a famiglie che hanno ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione se hanno ancora loculi disponibili;
- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il provvedimento di diniego sarà notificato ai richiedenti da parte del servizio interessato.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 – Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata autenticata e sono limitate alle sole aree indicate nei provvedimenti di individuazione delle stesse da parte della Giunta Comunale quali "area da concedere ai privati" per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale.

Art. 7 – Durata delle concessioni.

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno durata di anni novantanove.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Il presente articolo non si applica alle concessioni perpetue perfezionate con atto di concessione in passato. La dimostrazione del possesso della concessione perpetua di cui al presente articolo è a carico del privato titolare del diritto.

In caso di decesso del concessionario, uno degli eredi discendenti diretti, previo consenso degli altri coeredi ovvero unitamente ad essi, entro un anno dall'evento luttuoso deve presentare domanda di subentro nella concessione dell'area e della tomba di famiglia sopra costruita.

Tale subentro sarà regolamentato da apposito atto, che dovrà prevedere una durata pari al tempo restante della concessione originaria, e che sarà senza oneri per il concessionario, escluse le spese contrattuali.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri

Art. 9 - obblighi per edificazione di tombe di famiglia

Il concessionario di area per l'edificazione di tombe di famiglia è tenuto ad avviare il procedimento per l'ottenimento delle relative autorizzazioni per la costruzione dell'opera (cappella di famiglia) entro 18 mesi dalla stipula del contratto di concessione. Nel predetto termine non sono compresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge, eseguire i lavori edili e collaudare il manufatto.

Nel caso in cui il concessionario, per motivato e documentato impedimento, non riesca ad avviare il procedimento per l'ottenimento delle relative autorizzazioni per la costruzione dell'opera deve chiedere proroga, che può essere concessa, valutate le motivazioni presentate (per una sola volta e per il limite massimo di un anno) nel tempo stimato dall'Ufficio Tecnico comunale a completare il manufatto.

Qualora il concessionario non avesse avviato le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione dell'opera entro i termini concessi ed indicati nel presente regolamento, decadrà dalla concessione.

La cappella dovrà essere eseguita in conformità al progetto da presentarsi ai sensi dell'art. 77 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n. 12 del 15.03.2002 e s.m.i.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art. 10 – Aveni diritto all'uso

Il diritto all'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Art. 11 – Ammissione in sepoltura di famiglia.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art.12 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 13 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione" o "autorizzazione" edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonché gli strumenti edilizi in vigore.

Art. 14 – Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla necessaria e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola, all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un

congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Qualora inoltre il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, decesso, ecc.) gli verrà notificato l'importo da pagare con affissione all'albo pretorio secondo le forme di legge e, alla scadenza, qualora nessuno provveda al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza, ed il comune, espletati gli atti di legge, rientrerà nel pieno possesso dell'area e dell'eventuale manufatto sopra insistente.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 15 – Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile di Area.

L'eventuale diniego dovrà essere adottato dal Responsabile di Area con provvedimento motivato da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione: potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento. Dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art.16 – Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può aver luogo:

- quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti nei termini indicati all'art 9
- nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte del concessionario e gli eredi non abbiano stipulato nuovo contratto di concessione o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
- quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con provvedimento motivato del Responsabile di Area competente, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Con lo stesso provvedimento sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero a redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

ART.17- Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente art.16. Con lo stesso provvedimento con il quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

ART.18 – Decadenza per perdurante stato di abbandono ed incuria.

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della ASL di competenza. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.15, dovranno essere precisate:

- le notizie che precedono;
- il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art.19 – Rinuncia alla concessione.

Il concessionario, può entro 60 giorni dalla stipula dell'atto concessorio restituire l'area con il diritto di rimborso del solo canone concessorio, esclusa ogni altra imposta, diritto o tassa.

Decorso 60 giorni dalla stipula dell'atto e comunque entro 365 giorni decorrenti dalla data di pagamento, avrà diritto alla restituzione dei 2/3 del canone versato.

La restituzione di aree assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è stata realizzata l'opera, dà diritto al rimborso dei 2/3 del canone corrisposto, escluso ogni altro diritto, tassa o imposta versati.

Art. 20 - Revoca Della Concessione

La concessione può essere revocata per ragioni d'interesse pubblico, non dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco.

Il concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria di tanti loculi quanti ne erano presenti al momento della revoca.

A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nei loculi con spese a carico dell'Amministrazione.

Del provvedimento di revoca dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, ai sensi di legge.

ART. 21 - subentri nella titolarità delle concessioni

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo; non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Demografico entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 22 – Censimento delle concessioni in atto.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale competente curerà:

- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- l'elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
- la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.
- L'elenco delle aree che possono essere date in concessione.

NORME FINALI

Art. 23 – Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono le seguenti:

- 1 Concessioni di aree Cimiteriali → Area Tecnica
- 2 Concessioni e autorizzazioni edilizie → Area Urbanistica Edilizia Privata

Art. 24 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, vengono fissati come dal presente prospetto:

N°	Interventi	Termini di definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie	30
2	Concessione edilizia per la realizzazione delle opere	60
3	Autorizzazioni per eseguire lavori di manutenzione	30

Art. 25 - declino di responsabilità

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione, in tutto o in parte, del manufatto sepolcrale, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Art. 27 – Pubblicità del regolamento

Il Presente Regolamento viene trasmesso :

- Al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
- Al Responsabile dell'Area Edilizia ed Urbanistica
- Al Responsabile dell'Area Polizia Locale
- Al Responsabile dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali

Viene pubblicato sul Sito web del Comune di Badesi – Sez. Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Atti amministrativi generali

Art. 27 – Leggi e atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio Decreto 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- D.P.R. 03 novembre 2000, n° 396;
- il D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- il Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
- nonché ogni altra disposizione di Legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 28 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 29 – Sanzioni.

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi della normativa del T.U. D.L.gs. n° 267/2000 relativa alle violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze (art. 7 bis) .

Art. 30 - modifiche al regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, con delibera del Consiglio, le presenti norme regolamentari quando lo ritenga opportuno per il migliore andamento del servizio.